



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 19 marzo 2008 n.50  
(*Ratifica Decreto Delegato 27 febbraio 2008 n.37*)

## **Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto il Decreto Delegato 27 febbraio 2008 n.37 “Modifica agli articoli 3, 5, 6 del Decreto 20 settembre 2006 n. 99 che detta norme in materia di vendita di generi di monopolio”, promulgato:*

*Visto l’articolo 13, primo comma, della Legge 25 luglio 2000 n.65 così come modificato dall’articolo 6 della Legge 22 novembre 2005 n.168;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.31 adottata nella seduta del 18 febbraio 2008;*

*Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 14 marzo 2008;*

*Visti gli articoli 8 e 9, comma 5, della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 20 febbraio 2008 n.33 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:*

### **MODIFICA AGLI ARTICOLI 3, 5, 6 DEL DECRETO 20 SETTEMBRE 2006 N. 99 CHE DETTA NORME IN MATERIA DI VENDITA DI GENERI DI MONOPOLIO**

#### **Art. 1**

L’articolo 3 del Decreto 20 settembre 2006 n. 99 è così modificato e sostituito:

#### **“Art. 3 (costituzione consorzi)**

1. Con il presente decreto delegato si disciplina la costituzione di uno o più consorzi fra operatori economici titolari di licenza per l’esercizio del commercio al dettaglio dei generi di privativa comprensiva della voce tabacchi. In attuazione a quanto previsto dall’art. 2 della Legge 26 febbraio 1986 n. 27, si dispone che i consorzi di cui sopra siano costituiti da un numero di soci non inferiore a 20.
2. La rivendita dei tabacchi è, invece, autorizzata esclusivamente in capo agli operatori economici che operano nel settore della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nonché agli operatori economici che, al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, siano già autorizzati alla rivendita dei tabacchi.
3. I consorzi di cui al precedente comma 1 sono gli unici soggetti abilitati alla vendita dei tabacchi agli operatori economici individuati al precedente comma 2.
4. L’autorizzazione per l’installazione di un distributore automatico di tabacchi avviene a norma dell’articolo 30 della Legge 25 luglio 2000 n. 65 e successive modifiche. Il rifornimento del distributore automatico di tabacchi deve essere effettuato dai consorzi di cui al precedente comma 1.
5. I consorzi di cui al precedente comma 1 devono promuovere la più ampia offerta dei generi di monopolio.”:

## **Art. 2**

L'articolo 5 del Decreto 20 settembre 2006 n. 99 è così modificato e sostituito:

### **“Art. 5**

*(Disposizioni circa il rilascio di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio dei generi di privata)*

1. Il rilascio di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio dei generi di privata avviene a norma della Legge 25 luglio 2000 n. 65 e successive modifiche.
2. L'esercizio della voce tabacchi da parte del titolare di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio dei generi di privata è subordinato alla specifica autorizzazione dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.
3. I presupposti per il rilascio dell'autorizzazione di cui sopra sono i seguenti:
  - a) la Direzione Generale della Finanza Pubblica, Divisione Provveditorato e Patrimonio realizza, nel corso dell'anno di riferimento, un ammontare in chilogrammi di tabacchi venduti superiore, rispetto all'anno precedente, di 2.000 Kg, fermo restando che il quoziente tra l'ammontare di tabacchi venduti e il numero di autorizzazioni alla vendita resti superiore a tale soglia;
  - b) un titolare di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio dei generi di privata comprensiva dell'autorizzazione alla vendita dei tabacchi, rinuncia alla licenza per cessazione della propria attività.
4. La Direzione Generale della Finanza Pubblica, Divisione Provveditorato e Patrimonio entro il mese di gennaio comunica all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio i chilogrammi di tabacchi venduti nel corso dell'anno di riferimento e la differenza di quantità, espressa in chilogrammi, rispetto all'anno precedente.
5. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio attribuisce l'autorizzazione alla vendita dei tabacchi secondo le seguenti modalità:
  - a) qualora si realizzi il presupposto di cui al punto a) del precedente comma 3, l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio procede all'attribuzione dell'autorizzazione in oggetto in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze fino al loro numero massimo pari ai multipli del quantitativo di 2000 Kg rispetto alla differenza di quantità di cui al precedente comma 4;
  - b) qualora si realizzi il presupposto di cui al punto b) del precedente comma 3, l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio procede all'attribuzione dell'autorizzazione in oggetto in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze.
6. Il titolare di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio dei generi di privata comprensiva dell'autorizzazione alla vendita dei tabacchi, non può trasferire l'autorizzazione alla vendita dei tabacchi se non ha esercitato tale attività per un periodo minimo di anni sette, fatto salvo il caso di trasferimento della titolarità della licenza a genitori, coniuge o convivente risultante dallo stato di famiglia, figli, fratelli, nipoti, nonni ovvero, nel caso di trasferimento di licenza individuale a società di capitali, fino al permanere della condizione in cui il titolare della licenza individuale trasferita mantenga la quota di maggioranza e la legale rappresentanza. Per chi, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, è già titolare di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio dei generi di privata comprensiva della voce tabacchi, il periodo di anni sette di cui sopra si intende calcolato a partire dal 30 dicembre 2004 ovvero dalla data di rilascio licenza se concessa dopo l'entrata in vigore del presente decreto.”.

## **Art. 3**

L'articolo 6 del Decreto 20 settembre 2006 n. 99 è così modificato e sostituito:

“Art. 6

*(Disposizioni circa l'esercizio delle attività dei generi di privativa)*

1. Al titolare di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio dei generi di privativa autorizzato anche alla vendita dei tabacchi, è preclusa la commercializzazione di qualsiasi altro bene che non sia ricompreso nella definizione di cui al precedente articolo 2, fatto salvo il caso in cui la licenza di generi di privativa comprensiva dell'autorizzazione alla vendita dei tabacchi sia esercitata in un Castello con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, al momento del rilascio, come risultante dall'ultimo Bollettino di Statistica. In tale ultimo caso la sede della licenza potrà essere trasferita solo all'interno del Castello ovvero in un altro Castello con numero di abitanti inferiore a 2.000.
2. L'operatore economico che, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, è titolare di licenza avente ad oggetto l'esercizio del commercio al dettaglio sia dei generi di privativa, comprensiva dell'autorizzazione alla vendita dei tabacchi, sia di altre merceologie, fermo restando quanto previsto al precedente articolo 5 comma 6, non può trasferire le merceologie diverse da quella dei generi di privativa comprensiva dell'autorizzazione alla vendita dei tabacchi, fatto salvo il caso di trasferimento della titolarità della licenza in oggetto a genitori, coniuge o convivente risultante dallo stato di famiglia, figli, fratelli, nipoti, nonni ovvero, nel caso di trasferimento della licenza individuale in società di capitali, fino al permanere della condizione in cui il titolare della licenza individuale trasferita mantenga la quota di maggioranza e la legale rappresentanza.
3. L'operatore economico già titolare di licenza avente ad oggetto l'esercizio del commercio al dettaglio sia dei generi di privativa, comprensiva dell'autorizzazione alla vendita dei tabacchi, sia di altre merceologie, che esercita tale attività in un Castello con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, fermo restando quanto previsto al precedente articolo 5 comma 6, può trasferire, ad altro operatore, la licenza di generi di privativa, comprensiva dell'autorizzazione alla vendita dei tabacchi, unitamente alle altre merceologie. La licenza così trasferita dovrà continuare ad essere esercitata nel medesimo Castello ovvero in un altro Castello con numero di abitanti inferiore a 2.000.
4. Il titolare di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio dei generi di privativa, comprensiva dell'autorizzazione alla vendita dei tabacchi, esercita la propria attività in un'unica sede.”

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 19 marzo 2008/1707 d.F.R*

I CAPITANI REGGENTI  
*Mirco Tomassoni – Alberto Selva*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Valeria Ciavatta*